



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 12 Del 13-05-2016

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **treddici** del mese di **maggio** alle ore **21:20**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Sig. FERRARESE ENRICO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO	P	BAROTTO ALBERTO	P
MALAVASI RICCARDO	P	BASSI MATTEO	P
BARUFFALDI ROLANDO	P	MINI ERICH	P
PAVANELLI RICCARDO	P	TOSI ENRICO	P
MICHELONI ELENA	A	CORLI ALICE	P
FRATTI IVAN	P	VIGNAGA PAOLO	A

Presenti n. 10, Assenti 2

Assessori esterni:

GARATO MARINA
FRANCHI MARCO

Presente
Presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

PAVANELLI RICCARDO
BAROTTO ALBERTO
TOSI ENRICO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno d'oggi adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:04-05-2016

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:04-05-2016

Il Responsabile del servizio F.to BIMBATTI RITA

Relazione al vicesindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 del 08/07/2015, ad oggetto: "Aliquote e detrazioni IMU 2015";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni, stabilito dal D.M. 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;

RILEVATO che in data 29 luglio 2015 con deliberazione consiliare n. 34, esecutiva, è stata dichiarata la decadenza del Sindaco e con d.p.r. del 2 ottobre 2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 53 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, che rimane in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio, che sono previste per il prossimo 5 giugno;

VISTO l'art. 38 comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i consigli comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

VISTO il decreto di convocazione dei comizi elettorali del 12 aprile 2016;

CONSIDERATO tuttavia che il presente provvedimento, che incide sulla determinazione delle entrate tributarie, è atto prodromico alla formazione e approvazione del bilancio unico di previsione 2016/2018, la cui mancata sollecita adozione comporterebbe gravi danni all'Ente, concretandosi nella sostanza come atto urgente e non prorogabile;

VISTO:

- il D.Lgs. 504/1992;
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia di diritti del contribuente;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive mm. e ii.;
- la L. 296/2006, l'articolo 1, commi 161-170;
- la L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 7, su n.10 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Corli, Tosi, Mini) espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU e detrazioni come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
ALIQUOTA ORDINARIA	0,96%
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN UNA DELLE CATEGORIE CATASTALI (A/1-A/8-A/9)E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE CATASTALMENTE COME C/2-C/6-C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI 1 UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE	0,50%
TERRENI AGRICOLI	0,96%
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI	0,96%
ALTRE UNITA' IMMOBILIARI	0,96%
AREE EDIFICABILI	0,96%

1. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. di dare atto che l'IMU, oltre alle fattispecie previste per legge, non si applica, per disposizione regolamentare, alla fattispecie di seguito riportata:
 - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile **che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Di inviare la presente deliberazione nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista dall'art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 previsto dal comma 10 lettera e) della legge 208/2015.
4. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Di dichiarare Con voti favorevoli 7, su n.10 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Corli, Tosi, Mini) espressi in forma palese , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/200.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEDICI ANGELO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 20-05-2016 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale
F.to MEDICI ANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20-05-2016 al 05-06-2016 senza reclami al n. 390.

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000

dell'atto

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267/2000

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il 20-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il 20-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO